



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**868**

**in data**

**30/08/2012**

**OGGETTO:**

RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 856 DEL 24/08/2012  
AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE SCHEMA DI  
CONVENZIONE PER IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE  
AUTONOMA OCCASIONALE CON LA DOTT.SSA ING. PISANO  
DOLORES".

**COPIA**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05/06/2012 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2012;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2012 con la quale sono state provvisoriamente assegnate ai Responsabili di settore le risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

VISTA la determinazione n. 856 del 24/08/2012 avente ad oggetto "Approvazione schema di convenzione per il rapporto di collaborazione autonoma occasionale con la dott.ssa ing. Pisano Dolores";

Visto in particolare l'allegato schema di convenzione;

Preso atto che per mero errore materiale alla determinazione sopra citata è stato allegato uno schema di convenzione diverso da quello predisposto per la collaborazione di cui trattasi;

Visto lo schema di convenzione predisposto per il rapporto di collaborazione autonoma occasionale con la dott.ssa ing. Pisano Dolores, che si intende approvare;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario;

## D E T E R M I N A

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, in sostituzione dello schema allegato e approvato con la determinazione n. 856 del 24/08/2012 avente ad oggetto "*Approvazione schema di convenzione per il rapporto di collaborazione autonoma occasionale con la dott.ssa ing. Pisano Dolores*";

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa M. A. Casula



# COMUNE DI DECIMOMANNU

*Provincia di Cagliari*

Settore Finanziario - Servizio Personale

## SCHEMA DI

CONVENZIONE CONTENENTE LE NORME, LE MODALITÀ E LE CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER L'ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SETTORE TECNICO E AMMINISTRATIVO ALLA .....

L'anno duemiladodici, addì ..... del mese di ....., nell' Ufficio del .....

TRA

il Comune di Decimomannu (C.F. 80013450921) rappresentato ai sensi e per gli effetti dell' art. 107, comma 3, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, da....., in qualità di .....

E

Il/la ....., nata/o a ..... il ..... e residente in ..... n. .... a ..... (C.F. ....) detta nel proseguo anche collaboratore,

PREMESSO che

- con deliberazioni della Giunta comunale n. 111 del 20.07.2012 e n. 118 del 27.07.2012 sono state impartite direttive al Responsabile del Settore Finanziario per la costituzione di un rapporto di collaborazione occasionale finalizzato al supporto di alcune attività svolte dai Settori Amministrativo e Tecnico;
- con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 856 del 24.08.2012, e la successiva rettifica con determinazione n. .... del 30.08.2012, è stato affidato alla ....., in possesso dei requisiti previsti dalle direttive impartite dalla Giunta Comunale con le deliberazioni n. 111/2012 e n. 118/2012, detto incarico di collaborazione;
- il Comune di ..... ha preventivamente autorizzato la ....., dipendente del suddetto Ente, allo svolgimento dell'attività di collaborazione presso il Comune di Decimomannu fuori dall'orario di servizio per non arrecare pregiudizio all'attività svolta presso l'Amministrazione di provenienza;
- il collaboratore dichiara di non essere in possesso della partita IVA;
- la collaborazione rientra nella categoria delle prestazioni d'opera occasionali di cui all'art. 2222 del Codice Civile e non può pertanto configurarsi in alcun modo e per nessun motivo come rapporto di lavoro subordinato, in quanto si svolge in regime di autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nella dotazione organica del Comune di Decimomannu;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

### ART.1 – Oggetto e modalità

Il Comune di Decimomannu conferisce alla ..... la quale accetta l'incarico di prestare la propria attività di collaborazione avente ad oggetto la conclusione delle pratiche in sospeso relative alle graduatorie dei lotti del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare in capo al Settore Amministrativo e l'attivazione e/o conclusione delle complesse procedure di gara del Settore Tecnico-Servizio Lavori Pubblici, da svolgersi secondo il programma definito dai singoli Responsabili di Settore.

### ART.2 - Durata

Il collaboratore svolgerà l'attività a favore dell'Amministrazione Comunale per il periodo necessario al raggiungimento degli obiettivi prefissati e precisamente dal ..... al .....  
Il collaboratore, nello svolgimento della propria attività, non è legato al rispetto dell'orario di servizio.

### ART.3 - Compenso

Per le prestazioni di collaborazione di cui all'art. 1 al collaboratore verrà riconosciuto un compenso forfettario lordo di € ..... (euro .....), comprensive dei rimborsi spese viaggio, della ritenuta d'acconto ai fini IRPEF, oltre gli oneri a carico dell'Ente, con pagamento a presentazione della nota di spesa trimestrale, accompagnata da relazione sull'attività svolta e vistata dal Responsabile competente.

Il compenso forfettario è stato parametrato ad un numero di ore di collaborazione pari a sei settimanali.

### ART.4 – Natura della prestazione

Il rapporto di collaborazione nascente dalla presente convenzione è instaurato di comune accordo tra le parti, quale rapporto di lavoro occasionale, rientra nella categoria delle prestazioni d'opera occasionali di cui all'art. 2222 del Codice Civile e non può pertanto configurarsi in alcun modo e per nessun motivo come rapporto di lavoro subordinato, in quanto si svolge in regime di autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nella dotazione organica del Comune di Decimomannu. Pertanto il corrispettivo pattuito non avrà natura di retribuzione, ma di compenso di lavoro autonomo e non matureranno a favore del collaboratore, diritti a ferie, indennità di malattia, mensilità aggiuntive, trattamento di fine rapporto e in genere a tutti quegli istituti specifici che caratterizzano il rapporto di lavoro dipendente.

### ART. 5 – Risultato dell'attività, verifica e obblighi di riservatezza

Il collaboratore dà atto che il risultato della propria attività è di proprietà del Comune di Decimomannu, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio.

La verifica delle prestazioni svolte dal collaboratore spetta al competente Responsabile di Settore, in base al programma definito.

Il collaboratore si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi, attenendosi agli obblighi di cui alla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

### ART. 6 - Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione ed alla applicazione della presente convenzione, quale che sia la natura tecnica, amministrativa e giudiziaria, è preclusa alla competenza arbitrale, ma sarà proposta davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del Codice di Procedura Civile e della normativa vigente in materia. Per quanto riguarda l'incarico affidatole il collaboratore elegge il proprio domicilio presso il Comune di Decimomannu.

#### ART. 7 – Recesso e risoluzione

E' facoltà delle parti recedere motivatamente dalla presente convenzione, previo un periodo di preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso del collaboratore, il Comune di Decimomannu corrisponderà quanto dovuto proporzionalmente all'attività svolta, salvo indennizzo per i danni derivati dall'estinzione anticipata del rapporto.

La presente convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento in comune accordo tra le parti ovvero unilateralmente dal Comune, qualora ricorrano gravi e comprovati motivi inerenti la violazione degli accordi contrattuali.

#### ART. 8 - Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia, in particolare in materia di attività autonoma d'opera occasionale, come regolata dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

#### ART. 9 – Obbligo di registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, parte II, della tariffa di cui al D.P.R. 131/1986 e le spese conseguenti, tutte comprese, saranno a carico del collaboratore.

La presente convenzione, redatta in due originali, viene letta e sottoscritta dalle parti.

Il Responsabile del Settore Finanziario

\_\_\_\_\_

Il Collaboratore

\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
**F.to MARIA RITA PISCHEDDA**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

\_\_\_\_\_